



R.G.V.G 2086/2018

Cron 904/18

Cron. 911/18

**La Corte d' Appello di Bari
Sezione Minori e Famiglia**

composta dai seguenti magistrati:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1) Dott. Filippo LABELLARTE | - Presidente |
| 2) Dott.ssa Emma MANZIONNA | - Consigliere |
| 3) Dott. Sergio CAPASSO | - Giudice Ausiliario relatore |
| 4) Dott.ssa Maria MASTROVITO | - Componente Esperto |
| 5) Dott. Fabrizio LAMPUGNANO | - Componente Esperto |

ha emesso in data odierna all'esito della Camera di Consiglio, sentite le parti e visto il parere del Procuratore Generale della Repubblica, il seguente provvedimento nel procedimento n. 2086/18

R.G.V.G. promosso con ricorso iscritto in data 28.9.2018 da _____ nato a _____ (Albania)
il 01.12.1983, Cod.Fisc. _____ in proprio e quale genitore esercente la potestà sui
figli minori _____ nata _____ il 27.11.2011, Cod.Fisc. _____ e

nato a _____ il 08.7.2016, _____ rappresentato e difeso
dall'avvocato Uljana Gazidede ed avente ad oggetto il reclamo avverso il provvedimento cron.n.
4406 in data 12.9.2018 depositato in Cancelleria il 18.9.2018 con il quale il Tribunale per i
Minorenni di Bari, nell'ambito del procedimento n. 1193/17 V.G., ha rigettato la richiesta del sig.

_____ a permanere sul territorio italiano con i figli ex art 31 T.U. Immigrazione.
Il Presidente di Sezione con decreto del 24.10.2018 fissava l'udienza del 08.3.2019 per la
trattazione del reclamo ove il Procuratore Generale si riportava al parere di rigetto già espresso e
la Corte riservava la decisione.

All'udienza del 08.3.2019 il procuratore del reclamante ha depositato copia del decreto cron.n.
312/19 del 23.01.2019 con il quale il Tribunale per i Minorenni di Bari ha accolto il ricorso ex art.
31, comma 3, D.Lg.vo 286/1998 proposto da _____ coniuge del _____ e madre
dei minori _____ autorizzandola a permanere nel territorio dello Stato
italiano per anni uno e mesi sei.

per

In data 25.3.2019 il Procuratore Generale della Repubblica esprimeva parere favorevole all'accoglimento del reclamo.

Il decreto impugnato è così motivato: "...Questo Tribunale per i Minorenni ha già autorizzato il ricorrente a permanere in Italia per due anni, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, D.L.vo 286.1998, con decreto emesso il 22.7.2015 I presupposti affinché sia ulteriormente prorogata la permanenza non sussistono. E' pur vero, come è emerso dalla relazione congiunta dei Servizi Sociali e del Consultorio Familiare depositata il 5.6.2018, che il sig. padre dei minori, è arrivato in Italia nel 2011, continua a lavorare come operaio presso una ditta di riciclaggio. Quest'ultimo continua a provvedere al fabbisogno dei figli frequentato la prima elementare presso la scuola con un buon rendimento, parla correttamente la lingua italiana ed albanese ed è ben integrata nel contesto scolastico e sociale, frequentando anche delle attività pomeridiane extrascolastiche. è stato inserito in un asilo nido, permettendo così alla madre di poter lavorare come collaboratrice domestica e contribuire ai bisogni della famiglia. Entrambi i minori sono stati sottoposti ad accertamenti sanitari ed alle prime vaccinazioni. I genitori sono apparsi legati ai figli, anche se non stanno dando loro un buon esempio, in quanto non stanno pagando il canone di locazione a causa di motivi, come riferiti all'assistente sociale, generici e non chiaramente addebitabili a mancanze del locatore. Oltretutto il padre dei minori si è mostrato poco collaborativo con gli operatori e poco interessato a chiarire le situazione locativa, atteso che, il 31.5.2018, non si è presentato all'appuntamento fissato con l'assistente sociale per aggiornarla della situazione.

Dall'informativa dell'ufficio Immigrazione della Questura di Bari del 30.1.2018 è emerso che, il sig. nato l'1.12.1984, era stato fino all'8.10.2008 titolare di permesso di soggiorno rilasciatogli dalla Questura di Reggio Emilia. Il medesimo, sempre con le diverse generalità, era stato condannato in data 11.11.2008 con sentenza del G.I.P. del tribunale di Reggio Emilia, divenuta irrevocabile l'11.1.2009, ad anni due, mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, con l'espulsione dal territorio quale misura di sicurezza. In esecuzione di tale misura di sicurezza, era stato accompagnato coattivamente in Albania, all'atto della scarcerazione. Alla revoca della misura di sicurezza disposta con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, il ricorrente era rientrato in Albania ed aveva provveduto a cambiare il proprio nome l'anno di nascita dal 1984 al 1983 e, con questa nuova identità, era stato autorizzato da questo tribunale a soggiornare nel nostro paese per anni due. I motivi alla base di questa modifica dell'identità non sono per nulla chiari, atteso che, con la pronuncia di revoca della misura di sicurezza, il Magistrato di sorveglianza aveva accertato l'assenza di pericolosità sociale del condannato, per cui non vi erano motivi apprezzabili e leciti che potessero giustificarla. Tale elemento non era stato preso in considerazione dal Giudice all'atto dell'emissione dell'autorizzazione del 22.7.2015, atteso che, nella motivazione di quel provvedimento, non si fa alcun riferimento a questo dato assai rilevante, per cui esso può essere oggi valutato e può consentire di giungere ad una deliberazione diversa.

E, infatti, si ritiene che il ricorrente, con la sua condotta, abbia mostrato di essere una persona poco affidabile e con un vissuto assai poco chiaro. Anche in un recente passato egli ha mostrato la sua inaffidabilità, atteso che, pur avendo fissato un appuntamento con l'assistente sociale incaricato del caso, non si è presentato per aggiornare la sua condizione locativa. Tenendo conto della tenera età

dei minori, accuditi dalla madre, del supporto dei parenti che vivono e dell'assenza di elementi indicatori di un "corretto" radicamento in Italia del ricorrente, si ritiene che, nel bilanciamento tra il diritto all'unità familiare e l'interesse dello Stato alla sicurezza pubblica, il secondo debba considerarsi prevalente (si veda Sentenza CEDU del 2.8.2001 Boultif c/ Svizzera).

Per tali motivi si ritiene di dover rigettare il ricorso.

Va disposta la trasmissione di copia degli atti al PM presso il tribunale Ordinario di Bari per quanto di eventuale competenza con riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 10 bis D.L.vo 286.1998...."

In fatto il ricorrente rappresenta di aver contratto matrimonio il 02.9.2011 in Albania con la sig.ra nata a (Albania) il 29.3.1991, e subito dopo di essere rientrato, munito di regolare passaporto biometrico, in ove viveva già da numerosi anni e veniva raggiunto il 05.9.2011 dalla coniuge. Il 27.11.2011 nasceva la figlia e in data 08.7.2016 il piccolo La sig.ra in data 23.3.2012 aveva ottenuto dapprima dalla Questura di Bari il permesso di soggiorno per cure mediche con validità sino al 27.5.2012 e successivamente autorizzazione del Tribunale per i Minorenni di Bari con decreto n. 4435/2013 a permanere per anni due sul territorio nazionale; era seguita proroga di ulteriori anni due stabilita con decreto n. 16337/2016. E' stato altresì rilasciato dalla Questura di Bari permesso di soggiorno per assistenza minori in favore della sig.ra e della piccola con scadenza al 13.11.2016. Il in data 11.12.2014 aveva proposto istanza ex art. 31, comma 3, D.L.gvo n. 286/98 accolta con decreto n. 3064/2015 in ragione del grave pregiudizio psico-fisico che la minore nata e cresciuta in Italia e bisognosa di adeguata sistemazione abitativa e di adeguato accudimento, avrebbe subito qualora il ricorrente ed il nucleo familiare fosse stato costretto a fare rientro in Albania. A seguito di detta autorizzazione il aveva ottenuto dalla Questura di Bari-Ufficio Immigrazione permesso di soggiorno per motivo di assistenza minori ed era stato assunto con regolare contratto dalla ditta La : era stata a sua volta assunta dalla ditta Con ricorso depositato in data 20.7.2017 il si è rivolto al Tribunale per i Minorenni di Bari chiedendo la proroga dell'autorizzazione a permanere e lavorare nel territorio italiano, in costanza delle condizioni giustificative della precedente autorizzazione. Il Tribunale ha rigettato il ricorso con il provvedimento qui impugnato.

In questa sede il reclamante censura detto decreto sotto il profilo della violazione del diritto all'unità familiare, del vizio di motivazione, della sua contraddittorietà e illogicità nonché

dell'erronea valutazione della domanda. Il [redacted] evidenzia che il Tribunale per i Minorenni sebbene abbia correttamente indicato i requisiti cui l'art. 31 del D.Lg.vo 286/1998 subordini l'autorizzazione alla permanenza del genitore irregolare del minore straniero (ovverosia i "gravi motivi" connessi allo sviluppo psico-fisico del minore e l'esistenza di un effettivo rapporto di assistenza e di sostegno tra il minore ed il genitore richiedente), tuttavia ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la richiesta proroga: ciò in netta contrapposizione con le motivazioni del primo provvedimento autorizzativo del 2015 dello stesso Tribunale per i Minorenni nonché in contrasto con le risultante istruttorie. Infatti, il precedente provvedimento

Quanto al secondo aspetto, il reclamante osserva che il legame affettivo con la figlia minore si è consolidato con il tempo e si è ulteriormente fortificato con la nascita del fratellino [redacted] inoltre, evidenzia che la relazione congiunta dei Servizi Sociali e del Consultorio Familiare di [redacted] (recepita dal Tribunale di prime cure) riferisce che [redacted] padre dei minori, arrivato in Italia nel 2011, continua a provvedere al fabbisogno [redacted] di anni 6, di anni 2..". Il reclamante lamenta che il Tribunale ha fondato la decisione su circostanze marginali ed irrilevanti rispetto alla tematica dello sviluppo psico-fisico dei minori: la morosità relativa all'appartamento condotto in locazione dal nucleo familiare; un precedente penale risalente a dieci anni prima e l'avvenuto cambio delle generalità del reclamante dopo il suo rientro in Albania. In proposito, [redacted] deduce che il cambio del nome è atto lecito previsto dalla legge albanese ed era noto alla Questura di Bari sin dalla prima richiesta di permesso di soggiorno poiché esso reclamante era stato sottoposto ai rilievi dattiloscopici sia con le vecchie che con le nuove generalità, mentre la difformità dell'anno di nascita è frutto di errore materiale certamente risalente all'anno 2008 durante la prima identificazione. In più, la Questura di Bari nell'anno 2015, dopo la concessione da parte del Tribunale per i Minorenni dell'autorizzazione a permanere nel territorio italiano, ha rilasciato il permesso di soggiorno pur in presenza del cambio di generalità e del precedente penale. Pertanto, il reclamante censura l'illogicità della sentenza nella parte in cui deduce la scarsa affidabilità [redacted] per il suo passato definito "poco chiaro" e per non essersi presentato ad un appuntamento con l'assistente sociale per l'aggiornamento circa la sua condizione locativa: *"..Tenuto conto della tenera età dei minori, accuditi dalla madre, del supporto dei parenti che vivono [redacted] e dell'assenza di elementi indicatori di un "corretto" radicamento in Italia del ricorrente, si ritiene che, nel bilanciamento tra il diritto all'unità familiare e l'interesse dello Stato alla sicurezza pubblica, il secondo debba considerarsi prevalente.."*

Il reclamo appare fondato.

In primo luogo, deve osservarsi che l'art. 31 comma 3, D.Lgs. n. 286/1998 prevede che " *Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico.*" Come è ormai noto, in proposito si sono formati due contrapposti orientamenti giurisprudenziali in merito alla individuazione dei " *gravi motivi*" richiesti dalla legge per autorizzare l'ingresso o la permanenza di persona non regolare sul territorio italiano; tale dicotomia è stata successivamente risolta dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21799/10. Il primo orientamento più stringente poneva a fondamento dei " *gravi motivi*" solo ed esclusivamente una situazione eccezionale e temporanea, idonea a legittimare una deroga alla ordinaria disciplina in tema di ingresso o di permanenza dei cittadini extracomunitari in Italia. Il secondo orientamento ha ritenuto, invece, che la norma non prendesse in considerazione una situazione eccezionale o di emergenza ma che riconoscesse in favore del minore il diritto di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori e, in generale, con i familiari con i quali ha costruito un rapporto significativo; così condividendo il noto principio, successivamente espresso dalle Sezioni Unite, per cui si impone al giudice in relazione al caso concreto di prendere in considerazione non solo situazioni contingenti ed eccezionali legate alla salute del bambino ma, più in generale, " *qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dello stesso minore dall'ambiente in cui è cresciuto*". Si tratta dunque di situazioni che non possono essere catalogate aprioristicamente in quanto necessitano di indagini individualizzate che prendano nella giusta considerazione ogni possibile fattore quale l'età, le condizioni di salute del minore, il rapporto del minore con il richiedente, la presenza sul territorio nazionale di entrambi i genitori, l'ambiente familiare di appartenenza, il forte e risalente radicamento sociale, scolastico e lavorativo del nucleo familiare in Italia, la situazione socio politica del paese di origine ove il minore dovrebbe eventualmente far ritorno, nonché qualsivoglia altra variabile che consenta di comprendere il reale pregiudizio che potrà derivare al minore a seguito di espulsione dei genitori (Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 7516 del 31.03.2011).

W

nocumento, nella fattispecie lo sradicamento dal contesto sociale in cui attualmente vivono: i minori sono ben radicalizzati nel tessuto scolastico e sociale atteso che essi vivono in Italia sin dalla nascita, i genitori sono dediti al lavoro ed ai propri figli che accudiscono amorevolmente. L'eventuale rientro nel Paese di origine del solo genitore reclamante, o anche dell'intero nucleo familiare, determinerebbe un deterioramento grave della condizione dei figli minori con conseguenze negative incidenti sulla loro personalità (Cass. 25419/15). Costoro, infatti, nell'un caso sarebbero privati della figura paterna che sinora ha adeguatamente assicurato il loro benessere psico-fisico, li ha accuditi unitamente alla madre, e con il quale hanno un forte legame affettivo; nell'altro caso, sarebbero trapiantati in un paese a loro del tutto sconosciuto che presenta organizzazione scolastica, strutture sociali e assistenziali del tutto differenti da quelle italiane, con immaginabili conseguenze negative sul loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. Del resto, entrambi i figli nati in Bari risultano radicati e perfettamente integrati nel tessuto scolastico (in specie, sociale, hanno legami con i parenti abitanti in

La Corte osserva altresì che il precedente penale considerato ostativo dal Tribunale per i Minorenni è ormai risalente ad oltre dieci anni or sono e che non fu ritenuto tale dallo stesso Tribunale all'epoca della concessione del permesso provvisorio del 2015. A ben vedere, sembra trattarsi di episodio circoscritto atteso che non risulta si siano verificati ulteriori episodi e fatti che abbiano macchiato la condotta tanto da farlo ritenere soggetto socialmente pericoloso. Aggiungasi in proposito che già il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia all'epoca di quei fatti ha revocato l'inflitta misura di sicurezza avendo *"accertato l'assenza di pericolosità sociale del condannato"*, come riconosciuto nel decreto impugnato.

Né dal mancato rispetto dell'appuntamento con l'assistente sociale può derivarsi la scarsa affidabilità del reclamante, così come alcun pregiudizievole conseguenza può desumersi da questioni privatistiche relative ad eventuali problematiche insorte con il locatore dell'immobile di residenza del nucleo familiare. Tanto più che, come si legge nel decreto autorizzativo a favore della prodotto in atti, il nucleo familiare risiede attualmente a in virtù di regolare contratto di locazione.

E' ravvisabile, quindi, a parere di questa Corte, la sussistenza del rischio di un danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave, avuto riguardo all'età, al tempo di permanenza sul territorio italiano, al radicamento sociale ed alle condizioni di salute psico-fisica dei minori, alla



condizione dei genitori ed alla loro situazione lavorativa. Pertanto, nel caso di specie si ritengono integrati i presupposti di cui all'art. 31 T.U. Immigrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il reclamo iscritto in data 28.9.2018 al N. 2086/18 R.G.V.G. proposto da
, nato (Albania) il 01.12.1983, in proprio e quale
genitore esercente la potestà sui figli minori nata a il 27.11.2011,
il 08.7.2016, avverso il provvedimento di rigetto del Tribunale per i Minorenni
di Bari cron.n. 4406 in data 12.9.2018 depositato in Cancelleria il 18.9.2018 nell'ambito del
procedimento n. 185/17 V.G., e per l'effetto autorizza a permanere
temporaneamente nel territorio dello Stato Italiano per anni uno e mesi sei.


Manda alla cancelleria per la notifica al ricorrente e per la comunicazione al P.G. in sede ed alla
Questura di Bari-Ufficio Immigrazione.

Così deciso in Bari il 08.3.2019

Il Giudice Ausiliario relatore
Dott. Sergio Capasso



Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, 03/02/19
(Giudice Ausiliario FIGCO)

3